

DELIBERAZIONE 26 MAGGIO 2026
190/2026/R/EEL

VERIFICA DI CONFORMITÀ REGOLATORIA DELLE PROPOSTE DI MODIFICA ALL'ALLEGATO A.83 AL CODICE DI TRASMISSIONE, DISPACCIAMENTO, SVILUPPO E SICUREZZA DELLA RETE, FUNZIONALI ALL'AVVIO DELL'APPROVVIGIONAMENTO A MERCATO DELLA *FREQUENCY CONTAINMENT RESERVE*

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1388^a riunione del 26 maggio 2026

VISTI:

- la direttiva 2019/944/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (di seguito: direttiva 944/2019), come emendata dalla Direttiva 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 (di seguito: direttiva 1711/2024);
- il Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (di seguito: Regolamento 943/2019), come emendato dal Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 2024/1747 (di seguito: Regolamento 1747/2024);
- il Regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione del 24 luglio 2015 (di seguito: Regolamento CACM), come emendato dal Regolamento di esecuzione (EU) 2021/280 della Commissione del 22 febbraio 2021 (di seguito: Regolamento 2021/280);
- il Regolamento (UE) 2016/631 della Commissione del 14 aprile 2016 (di seguito: Regolamento RfG),
- il Regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione del 2 agosto 2017 (di seguito: Regolamento SO GL), come emendato dal Regolamento 2021/280;
- il Regolamento (UE) 2195/2017 della Commissione del 23 novembre 2017 (di seguito: Regolamento *Balancing*), come emendato dal Regolamento 2021/280;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239/03, come convertito dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290/03;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (di seguito: decreto legislativo 199/21);
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 (di seguito: decreto legislativo 210/21);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);

- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 30 maggio 2013, 231/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 231/2013/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2015, 393/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 393/2015/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 6 giugno 2023, 247/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 247/2023/R/eel);
- il Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico, Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 25 luglio 2023, 345/2023/R/eel (di seguito: TIDE), nella versione 4 approvata con la deliberazione dell’Autorità 3 giugno 2025, 227/2025/R/eel (di seguito: deliberazione 227/2025/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 15 aprile 2025, 166/2025/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 10 giugno 2025, 242/2025/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 29 luglio 2025, 364/2025/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 28 ottobre 2025, 466/2025/R/eel (di seguito: deliberazione 466/2025/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2025, 566/2025/R/eel (di seguito: deliberazione 566/2025/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 26 febbraio 2026, 51/2026/R/eel (di seguito: deliberazione 51/2026/R/eel);
- il “Codice di Trasmissione, Dispacciamento, Sviluppo e Sicurezza della Rete”, di cui all’articolo 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004 (di seguito: Codice di Rete);
- la comunicazione della Società Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna) del 27 gennaio 2026, protocollo Autorità 6056 del 27 gennaio 2026 (di seguito: comunicazione 27 gennaio 2026);
- la comunicazione di Terna del 1° aprile 2026, protocollo Autorità 24595 del 1° aprile 2026 (di seguito: comunicazione 1° aprile 2026);
- la comunicazione di Terna del 29 aprile 2026, protocollo Autorità 31701 del 29 aprile 2026 (di seguito: comunicazione 29 aprile 2026).

CONSIDERATO CHE:

- in esito al terzo pacchetto energia, la Commissione Europea ha adottato una serie di regolamenti specifici relativi a regole armonizzate per la gestione del sistema elettrico e il funzionamento del mercato interno dell’energia; nel dettaglio, per quanto attiene al presente provvedimento, il Regolamento SOGL ha ridefinito i servizi ancillari, con particolare attenzione ai servizi per il bilanciamento, armonizzando i criteri per la gestione del sistema nelle normali condizioni di esercizio e identificando, nello specifico, i servizi di:
 - *Frequency Containment Reserve* (di seguito: FCR), coincidente con la riserva primaria di frequenza come storicamente identificata a livello nazionale;
 - *automatic Frequency Restoration Reserve* (di seguito: aFRR) coincidente con la riserva secondaria di frequenza come storicamente identificata a livello nazionale;

- *manual Frequency Restoration Reserve* (di seguito: mFRR) e *Replacement Reserve* (di seguito: RR), coincidenti, nel complesso, con la riserva terziaria di frequenza come storicamente identificata a livello nazionale;
- i contenuti dei Regolamenti emanati dalla Commissione Europea sono stati confermati nell’ambito del *Clean Energy Package* (di cui fanno parte la Direttiva 944/2019 e il Regolamento 943/2019) che ha abrogato, sostituendolo, il terzo pacchetto energia;
- il combinato disposto del Regolamento 943/2019 e del Regolamento *Balancing* definisce i ruoli del *Balance Responsible Party* (di seguito: BRP) e del *Balancing Service Provider* (di seguito: BSP); segnatamente:
 - il BRP è il soggetto responsabile della programmazione e della regolazione degli sbilanciamenti del portafoglio di unità di produzione o di consumo di cui è responsabile;
 - il BSP è il soggetto che eroga i servizi ancillari per il bilanciamento del sistema;
- con riferimento alla FCR, il Regolamento SO GL prevede all’articolo 154(7) che:
 - la banda di FCR sia attivata interamente entro 30 secondi per una deviazione di frequenza pari o superiore a 200 mHz (con almeno il 50% entro 15 secondi e incremento almeno lineare fino a piena attivazione);
 - in caso di deviazione di frequenza inferiore a 200 mHz, la banda di FCR sia attivata proporzionalmente all’effettiva variazione di frequenza.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- nel corso dell’ultimo decennio, anche per effetto degli obiettivi di decarbonizzazione introdotti dall’Unione Europea, il sistema elettrico è andato significativamente mutando, con una sempre maggiore presenza di impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili e di impianti di produzione distribuiti sul territorio, di piccole dimensioni e anch’essi per lo più alimentati da fonti aleatorie, in sostituzione degli impianti di grande taglia, alimentati da fonti tradizionali programmabili;
- con la deliberazione 393/2015/R/eel, l’Autorità ha avviato un procedimento finalizzato alla riforma organica della regolazione del pubblico servizio di dispacciamento dell’energia elettrica e alla redazione del Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico (di seguito: TIDE); il procedimento intende, in particolare, raccordare in una disciplina organica la regolazione del dispacciamento, assicurando la compatibilità tra il disegno di riforma del dispacciamento elettrico nazionale e i regolamenti europei, promuovendo l’integrazione nel mercato delle risorse distribuite sia singolarmente sia aggregate e garantendo la stabilità nel tempo del nuovo quadro regolatorio;
- nell’ambito del richiamato procedimento, con la deliberazione 345/2023/R/eel, l’Autorità ha approvato il TIDE recante il nuovo quadro regolatorio delle disposizioni in materia di articolazione dei mercati, classificazione e approvvigionamento dei servizi ancillari nazionali globali, partecipazione delle risorse al servizio di dispacciamento singolarmente e tramite aggregato, separazione dei ruoli di BSP e BRP e *settlement* del servizio di dispacciamento;

- il TIDE è entrato in vigore il 1° gennaio 2025, secondo un'implementazione per fasi, articolata come segue:
 - fase transitoria (di cui alla Sezione 4-30.3 “Fase transitoria di implementazione del TIDE”) dal 1° gennaio 2025 fino al 31 gennaio 2026 con implementazione del TIDE in modo semplificato al fine di assicurare una transizione graduale rispetto a quanto previsto dal quadro regolatorio in essere fino al 31 dicembre 2024;
 - fase di consolidamento (di cui alla Sezione 4-30.4 “Fase di implementazione del TIDE di consolidamento”) dal 1° febbraio 2026 con implementazione quasi completa del TIDE con alcune eccezioni relativamente alle modalità di approvvigionamento della FCR e della separazione fra BSP e BRP per gli impianti essenziali;
 - fase di regime (di cui alla Sezione “4-30.5 “Fase di implementazione del TIDE di regime”) da una data che verrà individuata da Terna in un successivo momento;
- per quanto attiene al presente provvedimento, il TIDE:
 - ha introdotto un approvvigionamento della FCR tramite procedure di mercato, superando l'asservimento a titolo gratuito delle bande minime previste dal Codice di Rete per gli impianti programmabili di taglia pari o superiore a 10 MW (di seguito: bande obbligatorie FCR); è altresì previsto un passaggio graduale dall'asservimento a titolo gratuito alle procedure di mercato, con progressiva riduzione delle bande obbligatorie FCR, da completarsi entro l'1 agosto 2028;
 - consente a Terna di prevedere, per ciascuna unità abilitata all'erogazione di FCR, un obbligo di offerta per una banda minima;
 - prevede che l'approvvigionamento a mercato della FCR avvenga attraverso procedure a pronti (di cui almeno una eseguita nel giorno antecedente a quello di consegna) e procedure a termine; l'articolazione delle procedure è definita da Terna nel Codice di Rete previa positiva verifica da parte dell'Autorità;
 - prevede che le capacità di immissione e di prelievo di ciascuna unità ai fini del diritto e dell'impegno a immettere e prelevare (ossia le capacità rilevanti per la partecipazione ai mercati dell'energia e le nomine sulla piattaforma di nomina) siano calcolate al netto della capacità complessivamente asservita per la FCR; limitatamente alle Unità Abilitate Singolarmente (di seguito: UAS) tali capacità rilevano anche ai fini della partecipazione al Mercato per il Bilanciamento e il Ridispacciamento (di seguito: MBR);
 - prevede che i BSP possano scegliere se installare presso le unità abilitate alla FCR nella loro responsabilità dei dispositivi per la misura dell'energia erogata a titolo di FCR (di seguito: dispositivi UVRP); in tale caso, l'energia erogata dà luogo alla remunerazione in €/MWh secondo i criteri di cui alla deliberazione 231/2013/R/eel e all'aggiustamento dello sbilanciamento ai sensi di quanto previsto dal TIDE stesso;
 - prevede il caricamento, sulla piattaforma di nomina, di nomine a titolo provvisorio prima di ciascuna sottofase MSD e di nomine a titolo definitivo entro 3 minuti dal termine del mercato infragiornaliero (27 minuti prima del tempo reale);

- nel solo caso di mancata copertura dell'intero fabbisogno di FCR tramite le procedure di mercato, prevede che Terna possa ricorrere al ridispacciamento sull'*Integrated Scheduling Process*;
- prevede che Terna, per tenere conto di eventuali quantità riservate sull'*Integrated Scheduling Process* ai fini dell'erogazione dei servizi ancillari, possa definire degli intervalli di fattibilità finalizzati a garantire che le nomine a titolo definitivo siano coerenti con le suddette quantità riservate.

CONSIDERATO CHE, CON RIFERIMENTO ALL'EROGAZIONE DELLA FCR:

- il combinato disposto del Capitolo 1 “Accesso alla rete di trasmissione nazionale” e del Capitolo 4 “Regole per il dispacciamento” (di seguito: Capitolo 4) del Codice di Rete prevede:
 - coefficienti di statismo specifici per ciascuna tecnologia (4% per impianti idroelettrici e 5% per impianti termoelettrici), al fine di legare proporzionalmente l'erogazione della FCR e la deviazione di frequenza; in particolare, in virtù di tali coefficienti, per gli impianti termoelettrici una deviazione di frequenza di 200 mHz (come prevista dal Regolamento SO GL per la piena attivazione della FCR) corrisponde ad una attivazione di FCR pari all'8% della potenza efficiente dell'impianto, mentre per gli impianti idroelettrici ad una attivazione di FCR pari al 10% della potenza efficiente dell'impianto;
 - l'obbligo per tutte le UP obbligatoriamente abilitate all'erogazione della FCR (ossia le UP programmabili di taglia pari o superiore a 10 MW che soddisfano i requisiti tecnici previsti dal Codice di Rete per l'erogazione di questo servizio) di riservare per l'erogazione di questo servizio delle bande obbligatorie FCR pari:
 - all'1,5% della potenza efficiente per le risorse localizzate in Italia Continentale e in Sicilia (qualora esercita in modo sincrono con l'Italia Continentale); tale banda minima risulta pienamente attivata per deviazioni di frequenza pari a 30 mHz per gli impianti idroelettrici e pari a 37,5 mHz per gli impianti termoelettrici; in caso di disponibilità di margini ulteriori rispetto alla banda minima, la risorsa è comunque tenuta ad erogare la FCR fino ad una deviazione di frequenza di 200 mHz nel rispetto del proprio statismo;
 - al 10% della potenza efficiente per le risorse localizzate in Sicilia (qualora non esercita in modo sincrono con l'Italia Continentale) e in Sardegna; tale banda minima per gli impianti idroelettrici risulta coerente con il valore di piena attivazione per deviazioni di frequenza pari a 200 mHz previsto dal Regolamento SO GL, mentre per gli impianti termoelettrici risulta superiore alla piena attivazione prevista dal Regolamento SO GL;
- con la deliberazione 466/2025/R/eel, l'Autorità ha verificato la conformità regolatoria al TIDE dell'Allegato A.83 “Meccanismo di approvvigionamento della FCR” al Codice di Rete (di seguito: Allegato A.83); tale allegato riporta le modalità con cui sono eseguite le procedure di mercato per l'approvvigionamento della FCR, prevedendo, in particolare e per quanto qui rileva:

- la partecipazione alle procedure di mercato da parte dei BSP titolari di unità obbligatoriamente o facoltativamente abilitate al servizio di FCR ai sensi del Codice di Rete;
- una sola procedura di mercato a pronti su base giornaliera da svolgersi il giorno antecedente al periodo di consegna (coerentemente con quanto previsto dal TIDE) e collocata successivamente alla prima asta del Mercato Infragiornaliero (di seguito: MI) ed entro il termine di presentazione delle offerte per la prima sottofase MSD dell'*Integrated Scheduling Process*, con pubblicazione degli esiti alle ore 16:30;
- un fabbisogno di FCR differenziato:
 - su base geografica per Italia Continentale (e Sicilia qualora esercita in modo sincrono con l'Italia Continentale), Sicilia (qualora esercita non in modo sincrono con l'Italia Continentale) e Sardegna;
 - su base temporale per ciascun ISP;
 - su base merceologica, distinguendo fra servizio a salire e servizio a scendere;
- un premio di riserva oltre il quale le offerte non vengono accettate, da determinare con una apposita metodologia; tale metodologia, la cui conformità regolatoria al TIDE è stata positivamente verificata dall'Autorità con la deliberazione 566/2025/R/eel, prevede la distinzione del premio di riserva fra FCR a salire e FCR a scendere;
- un obbligo di offerta per il BSP titolare di unità obbligatoriamente abilitate al servizio di FCR ai sensi del Codice di Rete per almeno una quantità pari al minimo tra:
 - il margine disponibile dell'unità sulla base della nomina effettuata dal BSP fino alle 15:30 del giorno antecedente al giorno di consegna;
 - la banda massima di attivazione, coincidente con il contributo di potenza in risposta a variazioni di frequenza pari a 200 mHz (di seguito: banda di piena attivazione FCR) come decurtata dalle eventuali bande obbligatorie FCR previste per l'unità; la banda di piena attivazione FCR è differenziata per tecnologia per tenere conto dello specifico statismo e, in particolare, è pari all'8% della potenza efficiente per gli impianti termoelettrici, al 10% della potenza efficiente per gli impianti idroelettrici, eolici, fotovoltaici e per i sistemi di accumulo a pompaggio e al 100% della potenza efficiente per i sistemi di accumulo a batteria; per le UAS, qualora la banda di piena attivazione FCR, come sopra identificata, non sia erogabile entro 30 secondi, come previsto dal Regolamento SOGL, detta banda viene ridotta del 50%;
- la copertura del fabbisogno di FCR eventualmente non coperto dai contributi delle risorse approvvigionate tramite le procedure di mercato tramite azioni di ridispacciamento sull'*Integrated Scheduling Process*;
- con la deliberazione 466/2025/R/eel l'Autorità ha previsto che l'Allegato A.83 termini i propri effetti al più tardi al 31 dicembre 2027, in quanto dall'1 gennaio 2028 occorre comunque rivedere le regole e l'articolazione delle procedure di mercato per

la FCR per integrare nel meccanismo i dispositivi di accumulo contrattualizzati nell'ambito del meccanismo di approvazione della capacità di stoccaggio elettrico (di seguito: MACSE) di cui alla deliberazione 247/2023/R/eel; sono comunque fatte salve eventuali revisioni anticipate finalizzate a rivedere la collocazione delle procedure a pronti per gestire l'incremento della quota di fabbisogno di FCR da approvvigionare a mercato, derivante dalla progressiva riduzione delle bande obbligatorie FCR;

- con la deliberazione 566/2025/R/eel, l'Autorità, oltre a verificare positivamente la conformità regolatoria della metodologia per il premio di riserva per la FCR, ha preso atto della necessità di Terna di aggiornare alcuni documenti del Codice di Rete per recepire in modo automatico una serie di modifiche funzionali all'avvio del nuovo meccanismo di approvvigionamento della FCR, nonché per integrare alcune richieste di chiarimento sul tema presentate dagli operatori;
- con la comunicazione 27 gennaio 2026, Terna ha segnalato all'Autorità che:
 - *“il processo di sviluppo e adeguamento degli strumenti informatici propedeutico all'avvio del meccanismo [di approvvigionamento della FCR tramite procedure di mercato] sta richiedendo più tempo del previsto anche in virtù degli sviluppi richiesti nell'ultimo anno (ed in particolar modo negli ultimi mesi) ad una serie di tool di mercato in ragione, ad esempio, della riconnessione alla piattaforma PICASSO e dello spostamento della Gate Closure Time dell'Intraday a Q-30' e che, pertanto, il meccanismo non potrà essere avviato prima del 1° marzo 2026”;*
 - è emersa la necessità di aggiornare l'Allegato A.73 “Specifiche tecniche per la verifica e valorizzazione del contributo alla regolazione primaria di frequenza” al Codice di Rete (di seguito: Allegato A.73) *“principalmente al fine di definire le modifiche relative all'apparato UVRP per la corretta verifica e valorizzazione del contributo della regolazione primaria di frequenza”* con particolare riferimento all'obbligo di offerta previsto per i sistemi di accumulo a batteria con una banda di piena attivazione FCR pari al 100% della potenza efficiente; nelle more di tale aggiornamento e, soprattutto, del conseguente adeguamento tecnologico del dispositivo UVRP, Terna ritiene opportuno limitare per il momento l'obbligo di offerta per sistemi di accumulo a batteria al 10% della potenza efficiente, attraverso una modifica temporanea all'Allegato A.83 con relativa consultazione pubblica;
- con la deliberazione 51/2026/R/eel l'Autorità ha verificato la conformità regolatoria al TIDE delle nuove versioni dei seguenti documenti del Codice di Rete, aggiornati da Terna in modo automatico:
 - Capitolo 4;
 - Allegato A.15 “Partecipazione alla regolazione di frequenza e frequenza-potenza” (di seguito: Allegato A.15);
 - Allegato A.22 “Procedura di selezione delle risorse sul MSD” (di seguito: Allegato A.22);
 - Allegato A.23 “Procedura per la selezione delle risorse per MB e per la conversione delle offerte ai fini della partecipazione del Gestore della rete alle Piattaforme di bilanciamento” (di seguito: Allegato A.23);

- Allegato A.60 “Dati tecnici delle UAS, UVAZ, UVAN e UnAP valevoli ai fini del mercato elettrico” (di seguito: Allegato A.60);
- Allegato A.83;
- in estrema sintesi, le versioni dei documenti di cui al precedente punto hanno:
 - introdotto, nei dati tecnici, le informazioni necessarie per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’approvvigionamento della FCR;
 - specificato che l’erogazione della FCR da parte delle unità obbligatoriamente o volontariamente abilitate a tale servizio riguarda, oltre alle bande messe a disposizione a titolo gratuito, anche la banda selezionata nell’ambito della procedura di mercato per la FCR;
 - nel caso in cui il fabbisogno Italia SO GL non sia interamente coperto in esito alle procedure di mercato, previsto la facoltà per Terna di riservare sulla fase MSD dell’*Integrated Scheduling Process* una banda per l’erogazione della FCR non superiore alla banda di piena attivazione FCR decurtata delle eventuali bande obbligatorie FCR e delle bande selezionate sulle procedure di mercato;
- con la deliberazione 51/2026/R/eel l’Autorità:
 - ha altresì preso atto che le modalità di aggiornamento delle capacità di immissione e di prelievo ai fini del diritto ad immettere e prelevare delle UAS e delle Unità Virtuali Abilitate Nodali (di seguito: UVAN) proposte da Terna, calcolate al netto della sola banda obbligatoria FCR finché presente, non risultavano coerenti con le disposizioni del TIDE che prevede l’aggiornamento di tali capacità avvenga anche con riferimento alla banda di FCR approvvigionata a mercato;
 - ha conseguentemente dato mandato a Terna di aggiornare il Codice di Rete in modo da garantire l’aggiornamento delle capacità di immissione e di prelievo ai fini del diritto ad immettere e prelevare delle UAS e delle UVAN in coerenza con quanto previsto dal TIDE;
 - ha posticipato al 3 giugno 2026 l’avvio della sperimentazione delle procedure di mercato per l’approvvigionamento della FCR (inizialmente prevista dall’1 febbraio 2026), con decorrenza dei relativi obblighi di offerta da tale data, al fine di dare a Terna e alla società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (di seguito anche: GME) un lasso di tempo congruo per la definizione dei flussi informativi finalizzati a garantire l’aggiornamento delle capacità di immissione e di prelievo ai fini del diritto ad immettere e prelevare delle UAS e delle Unità Virtuali Abilitate Nodali come previsto dal TIDE; l’approvvigionamento sperimentale è relativo al solo fabbisogno addizionale (circa 30 MW corrispondente al 10% del fabbisogno Italia SO GL) e prosegue fino al 30 novembre 2026 con trasmissione a cura di Terna all’Autorità del dettaglio degli esiti su base mensile;
 - ha previsto che l’evoluzione delle fasi e delle modalità di approvvigionamento a mercato della FCR, anche in termini di progressione temporale e di collocazione delle sessioni di mercato, sia valutata, previa consultazione, con successivo provvedimento tenendo conto dei primi esiti disponibili della fase di sperimentazione;

- ha consentito a Terna di limitare a 4 settimane (invece delle generali 8 settimane previste dal TIDE) la consultazione delle modifiche all’Allegato A.83 al Codice di Rete, relative all’obbligo di offerta per la banda di FCR per i sistemi di accumulo a batteria, trasmettendo all’Autorità la relativa proposta di aggiornamento entro il 30 aprile 2026;
- Terna ha pubblicato in data 11 maggio 2026 le versioni del Capitolo 4 del Codice di Rete e degli Allegati A.15, A.22, A.23 e A.60 al Codice di Rete, aggiornate a seguito della deliberazione 51/2026/R/eel;
- Terna, dal 16 marzo 2026 al 13 aprile 2026, ha posto in consultazione pubblica le modifiche temporanee dell’Allegato A.83 relative all’obbligo di offerta per la banda di FCR per i sistemi di accumulo a batteria;
- con la comunicazione 29 aprile 2026, Terna ha inviato all’Autorità le suddette modifiche, come aggiornate sulla base delle osservazioni pervenute durante la consultazione, unitamente alle osservazioni puntuali degli operatori e a una presentazione di sintesi delle stesse;
- più nel dettaglio le modifiche all’Allegato A.83 al Codice di Rete prevedono quanto segue:
 - la riduzione temporanea dell’obbligo di offerta per i sistemi di accumulo a batteria al 10% della potenza efficiente; tale previsione permane fino a una data che sarà identificata e comunicata da Terna con congruo anticipo;
 - l’obbligo per i BSP delle risorse a energia limitata (tendenzialmente sistemi di accumulo a batteria) di inserire nelle proprie offerte relative alla FCR l’indicazione dell’energia attivabile a salire o a scendere, corrispondente all’energia che tale risorsa rende disponibile per l’erogazione della FCR con riferimento alla banda approvvigionata a mercato (escluse, quindi, le bande obbligatorie FCR finché presenti), tenendo conto del contributo energetico associato alle offerte relative ai periodi rilevanti precedenti e ai vincoli energetici di cui al Codice di Rete;
 - la specifica che a regime, una volta azzerate le bande obbligatorie FCR, l’offerta selezionata su ciascuna unità ammessa all’erogazione della FCR non potrà eccedere il 30% del fabbisogno di FCR relativo alla zona d’offerta (o all’aggregato delle zone d’offerta) in cui l’unità è localizzata;
 - la precisazione che, in caso di applicazione del criterio pro-rata per la selezione della banda di FCR a mercato, a nessuna unità può essere assegnata una banda inferiore a 0,8 MW;
 - la specifica che per le UAS e le UVAN obbligatoriamente abilitate alla fornitura di FCR, in assenza di offerte valide per l’erogazione della FCR (ossia complete di tutte le informazioni ivi inclusi, per le risorse a energia limitata, i dati sull’energia attivabile a salire e a scendere) Terna utilizza il prezzo predefinito proposto dal BSP e una quantità predefinita pari al minimo fra il margine effettivamente disponibile sull’unità sulla base delle nomine effettuate entro le ore 15.30 del giorno antecedente a quello di consegna, la banda di piena attivazione FCR (come eventualmente ridotta del 50% qualora non erogabile entro 30 secondi in conformità al Regolamento SOGL) e, limitatamente alle

- risorse a energia limitata, l'energia attivabile a salire e a scendere assunta convenzionalmente pari al 100% della capacità energetica dell'unità;
- la possibilità, per i gruppi classificati come esistenti ai sensi del Regolamento RfG, di richiedere il ripristino, anche parziale, della banda di piena attivazione FCR (qualora ridotta in quanto non erogabile entro 30 secondi) previa condivisione con Terna di un rapporto di prova autocertificato;
 - l'obbligo per i titolari degli impianti con statismo variabile di inserire su GAUDÌ i valori minimi e massimi delle bande FCR erogabili, condividendo con Terna un rapporto di prova autocertificato che attesti la conformità di tali bande a tutti gli allegati tecnici di riferimento; per tali impianti la quantità di offerta per la FCR non è limitata dalla banda standard di piena attivazione FCR (8% della potenza efficiente per gli impianti termoelettrici, 10% della potenza efficiente per gli impianti idroelettrici, eolici, fotovoltaici e per i sistemi di accumulo a pompaggio e 100% della potenza efficiente per i sistemi di accumulo a batteria), ma dalle bande minime e massime inserite su GAUDÌ; l'applicazione di questa disposizione decorrerà da una data che sarà comunicata da Terna con congruo anticipo;
 - con la comunicazione 29 aprile 2026 Terna ha altresì evidenziato:
 - di non aver accolto le richieste degli operatori in merito a maggiori dettagli sui razionali alla base del parametro del 30% del fabbisogno FCR allocabile a una singola unità o su una sua eventuale riduzione, confermando tale parametro come compromesso fra la necessità di non concentrare le bande di FCR su una sola risorsa e le distorsioni che una tale soglia potrebbe causare sulle procedure di mercato;
 - di non aver accolto le richieste degli operatori in merito a considerare permanente la riduzione dell'obbligo di offerta al 10% della potenza efficiente per i sistemi di accumulo a batteria; la riduzione rimane temporanea, fermo restando la possibilità di rivedere la posizione a valle dell'aggiornamento dell'Allegato A.73;
 - di ritenere la data del 3 giugno 2026 prevista dalla deliberazione 51/2026/R/eel come la data della prima esecuzione delle procedure di mercato per l'approvvigionamento della FCR, con consegna in data 4 giugno 2026;
 - alcuni operatori, visto il breve intervallo di tempo disponibile tra la pubblicazione delle regole tecniche di cui al Codice di Rete e l'avvio della sperimentazione per l'approvvigionamento a mercato della FCR, hanno chiesto di posticipare l'avvio della medesima sperimentazione;
 - con la comunicazione 1° aprile 2026, Terna ha inviato uno studio per la riduzione graduale delle bande obbligatorie FCR, chiarendo che tale studio dovrà poi essere implementato tramite apposite modifiche al Codice di Rete da redigere anche tenendo

conto dell'evoluzione sulle modalità di approvvigionamento della FCR che saranno adottate dall'Autorità sulla base degli esiti della prima fase della sperimentazione;

- il TIDE prevede che le proposte di modifica al Codice di Rete per la riduzione delle bande obbligatorie FCR siano inviate all'Autorità entro il 30 giugno 2026, previa consultazione pubblica della durata di almeno tre settimane;
- l'Allegato A.83 riporta alcune disposizioni relative al periodo successivo alla sperimentazione, redatte secondo le fasi inizialmente previste dal TIDE (riduzione graduale delle bande obbligatorie FCR decorsi 6 mesi dall'avvio della sperimentazione).

RITENUTO CHE:

- la limitazione del fabbisogno di FCR allocabile su una singola unità rispetto al fabbisogno di FCR relativo alla zona d'offerta sia necessaria a partire dall'avvio della fase di graduale riduzione delle bande obbligatorie FCR, al fine di evitare che l'indisponibilità sopravvenuta di una singola unità successiva all'esecuzione delle procedure di mercato per l'approvvigionamento della FCR possa ridurre significativamente la quantità di FCR effettivamente disponibile per il sistema; sia altresì opportuno identificare tale limite tenendo conto degli esiti della prima fase della sperimentazione dell'approvvigionamento a mercato della FCR;
- le modalità di partecipazione alle procedure di mercato per l'approvvigionamento della FCR da parte dei sistemi di accumulo a batteria debbano essere oggetto di ulteriori approfondimenti, come già evidenziato dalla deliberazione 51/2026/R/eel per i dispositivi contrattualizzati nell'ambito del MACSE; per la prima fase sperimentale la proposta di Terna di limitare l'obbligo di offerta per questi sistemi al 10% della potenza efficiente appaia condivisibile; il ripristino dell'obbligo di offerta al 100% della potenza efficiente debba, invece, essere oggetto di ulteriori approfondimenti, anche tenuto conto dell'impatto che un tale obbligo potrà avere sulla contabilizzazione dell'energia erogata a titolo di FCR di cui all'Allegato A73;
- le modalità di accertamento dei requisiti tecnici da parte delle unità a statismo variabile debbano essere ulteriormente dettagliate da Terna prima della decorrenza, per i titolari di tali unità, dell'obbligo di inserire su GAUDÌ i valori minimi e massimi delle bande FCR erogabili;
- l'attuazione dell'obbligo, per i BSP delle risorse a energia limitata, di inserire nelle offerte le informazioni sull'energia attivabile a salire e a scendere richieda un lasso di tempo congruo per consentire ai BSP l'adeguamento dei propri sistemi informatici e l'implementazione, con i titolari delle risorse a energia limitata, di appositi flussi informativi finalizzati a monitorare la capacità energetica effettivamente disponibile su ciascuna risorsa;
- sia pertanto opportuno verificare positivamente la conformità regolatoria delle proposte di modifica dell'Allegato A.83 trasmesso da Terna con la comunicazione 29 aprile 2026, con le seguenti precisazioni:
 - a) espungere l'introduzione del limite massimo del 30% di fabbisogno FCR allocabile su ciascuna unità in quanto tale limite non è necessario finché non avrà

- inizio la fase di graduale riduzione delle bande obbligatorie FCR (l'inizio di tale fase dipenderà dall'evoluzione delle modalità di approvvigionamento a mercato della FCR che saranno definite dall'Autorità sulla base dei primi esiti della sperimentazione); tale limite, peraltro, debba essere determinato tenendo conto degli esiti della prima fase della sperimentazione delle procedure di mercato per l'approvvigionamento della FCR;
- b) prevedere per i dispositivi di accumulo a batteria il mantenimento dell'obbligo di offerta della banda FCR al 10% della potenza efficiente senza prevedere il ripristino dell'obbligo di offerta del 100% della potenza efficiente da una data individuata da Terna; la scelta di ripristinare l'obbligo di offerta al 100% della potenza efficiente debba, infatti, essere subordinata a una analisi sull'impatto che un tale disposizione possa avere sulla contabilizzazione dell'energia erogata a titolo di FCR di cui all'Allegato A.73, nonché tenere conto dell'evoluzione delle modalità di approvvigionamento a mercato della FCR che saranno definite dall'Autorità sulla base dei primi esiti della sperimentazione;
 - c) sospendere la decorrenza dell'obbligo di inserire su GAUDI i valori minimi e massimi delle bande FCR nelle more della definizione dettagliata delle modalità di accertamento dei relativi requisiti tecnici;
 - d) espungere le disposizioni relative al periodo successivo alla prima fase della sperimentazione dell'approvvigionamento a mercato della FCR, nelle more delle relative scelte regolatorie da adottarsi da parte dell'Autorità con successivo provvedimento, come previsto dalla deliberazione 51/2026/R/eel;
- sia opportuno tenere conto delle esigenze evidenziate da alcuni operatori di disporre di maggior tempo per l'adeguamento dei propri sistemi; a tal fine, sia opportuno prevedere la decorrenza dell'obbligo di offerta per la FCR (ove previsto) dall'1 settembre 2026, mantenendo tuttavia ferma la data del 3 giugno 2026 per l'avvio della sperimentazione (nel periodo tra il 3 giugno 2026 e l'1 settembre 2026, pertanto, i BSP potranno partecipare alle procedure di approvvigionamento della FCR a titolo volontario, senza alcun obbligo di offerta);
 - sia opportuno specificare che la data del 3 giugno 2026 sia da intendersi come primo giorno di esecuzione delle procedure di mercato per l'approvvigionamento della FCR;
 - le modifiche al Codice di Rete in materia di graduale riduzione delle bande obbligatorie FCR possano essere individuate da Terna solamente a valle della definizione da parte dell'Autorità delle successive fasi relative alle modalità di approvvigionamento della FCR; sia pertanto opportuno sospendere il termine del 30 giugno 2026 previsto dal TIDE per l'invio di tali modifiche;
 - sia altresì opportuno precisare che, come già previsto dalla deliberazione 51/2026/R/eel, l'evoluzione delle fasi e delle modalità di approvvigionamento a mercato della FCR a seguito della fase di sperimentazione sia definita con successivo provvedimento tenendo conto dei primi esiti disponibili della medesima fase di sperimentazione il cui termine è previsto per il 30 novembre 2026;
 - sia infine opportuno prevedere che Terna pubblichi sul proprio sito internet la nuova versione dell'Allegato A.83 come risultante dalle modifiche di cui al presente provvedimento entro il 29 maggio 2026, al fine di consentire agli operatori di avere a

disposizione tutte le informazioni necessarie in tempo utile per l'avvio della sperimentazione delle modalità di approvvigionamento della FCR a mercato in data 3 giugno 2026

DELIBERA

1. di verificare positivamente la conformità regolatoria delle proposte di modifica all'Allegato A.83 al Codice di Rete trasmesse da Terna con la comunicazione 29 aprile 2026 come risultante dalle modifiche esplicitate in premessa;
2. di confermare al 3 giugno 2026 (data di esecuzione delle procedure di mercato con consegna 4 giugno 2026) l'avvio della prima fase dell'approvvigionamento sperimentale a mercato della FCR, relativo al solo fabbisogno addizionale (circa 30 MW corrispondente al 10% del fabbisogno Italia SO GL), prevedendo che le modifiche al Codice di Rete di cui al punto 1 decorrano da tale data;
3. di prevedere che l'obbligo di offerta per la FCR, per le unità a cui si applica, ai sensi del Codice di Rete, decorra dal 1° settembre 2026;
4. di prevedere che Terna pubblichi entro il 29 maggio 2026 la nuova versione dell'Allegato A.83 come risultante dalle modifiche di cui al punto 1 e recante le precisazioni sull'obbligo di offerta di cui al punto 3;
5. di sospendere, nelle more della definizione da parte dell'Autorità delle successive fasi dell'approvvigionamento a mercato della FCR, il termine del 30 giugno 2026 previsto dal TIDE per l'invio delle modifiche al Codice di Rete in materia di riduzione delle bande obbligatorie FCR e di precisare che l'evoluzione delle fasi e delle modalità di approvvigionamento a mercato della FCR a seguito della fase di sperimentazione sia definita con successivo provvedimento tenendo conto dei primi esiti disponibili della medesima fase di sperimentazione il cui termine è previsto per il 30 novembre 2026;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento alla società Terna S.p.A. e al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

26 maggio 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua